

Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Palermo

---

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

*Fonti - 4*

Lauro Chiazzese

# CONFRONTI TESTUALI

CONTRIBUTO ALLA DOTTRINA  
DELLE INTERPOLAZIONI GIUSTINIANEE

PARTE SPECIALE  
(Materiali)

*a cura di* Giuseppe Falcone



G. Giappichelli Editore

Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Palermo

---

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

*Fonti - 4*

Lauro Chiazzese

CONFRONTI TESTUALI  
CONTRIBUTO ALLA DOTTRINA  
DELLE INTERPOLAZIONI GIUSTINIANEE

PARTE SPECIALE  
(Materiali)

*a cura di* Giuseppe Falcone



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2018 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-1641-2

*Stampa:* Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

## INDICE

GIUSEPPE FALCONE, <i>Premessa</i>	V
Avvertenza	XXV
LAURO CHIAZZESE, <i>Confronti Testuali. Parte speciale (Materiali)</i>	1
Elenco dei confronti	403
Indice delle fonti	415



## PREMESSA

### Chiazzese, Riccobono e i confronti ritrovati

L'opera scientifica più famosa di Lauro Chiazzese,<sup>1</sup> l'imponente volume “*Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane. Parte generale*” – pubblicato nel 1933 nel vol. XVI degli *Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo* (pp. 3-554)<sup>2</sup> –, ebbe come obiettivo ricostruire, attraverso un completo ed ordinato esame dei casi nei quali uno stesso testo è pervenuto in due o più versioni (almeno una delle quali conservata nel *Corpus iuris* e almeno un'altra in una fonte pregiustiniana oppure tutte conservate nella Compilazione giustiniana), con quali tecniche e finalità i commissari di Giustiniano eseguirono le interpolazioni e, per questa via, rendere più scientificamente verificabili i percorsi e i fattori che portarono ai mutamenti del diritto a partire dal III secolo d.C. e alla formazione del diritto giustiniano.

Da numerosi confronti tra due o più esemplari di uno stesso testo (“testi gemini”)<sup>3</sup> – ma anche da taluni confronti tra “passi simili” che «presentano una corri-

---

<sup>1</sup> Sulla complessiva figura di questo studioso, allievo prediletto di Salvatore Riccobono e maestro di Bernardo Albanese e di Matteo Marrone, cfr. B. ALBANESE, *Lauro Chiazzese*, in *AUPA* 26, 1957, V ss. (ora in *Scritti giuridici*, II, Palermo 1991, 1879 ss.); R. ORESTANO, *Lauro Chiazzese (1903-1957)*, in *SDHI* 23, 1957, 574 ss.; C. SANFILIPPO, *Lauro Chiazzese*, in *IURA* 9, 1958, 134 ss.; ID., *La presenza della Sicilia nella Scienza Romanistica*, in AA.VV., *La presenza della Sicilia nella cultura degli ultimi cento anni* (Atti del Congresso Internazionale - Palermo 1975), II, 1015 ss.; F. FABBRINI, *Chiazzese, Lauro*, in *Dizionario biografico degli Italiani Treccani*, 1980 ([http://www.treccani.it/enciclopedia/lauro-chiazzese\\_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/lauro-chiazzese_(Dizionario-Biografico)/)); M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, in *Index* 25, 1997, 600 s.; ID., *Chiazzese, Lauro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna 2013, 522; M. TALAMANCA, *Matteo Marrone nella tradizione della scuola romanistica siciliana*, in *BIDR* 103-104, 2000-2001 (ma pubbl. 2009), 709 ss.; G. FALCONE, *Lauro Chiazzese, a sessant'anni dalla scomparsa*, in *AUPA* 60, 2017, 7 ss.

<sup>2</sup> Il titolo originariamente previsto era: “*Le interpolazioni giustiniane risultanti da confronto testuale*” (giusta il rinvio alla futura opera compiuto da Chiazzese in *Nuovi orientamenti nella storia del diritto romano. Rassegna di letteratura romanistica*, in *AG* 103, Fasc. 1-2, 1930, 93 nt. 1). Il titolo definitivo, con il riferimento alla *dottrina delle interpolazioni*, parrebbe rispondere a quella generale tendenza dello studioso alla ‘costruzione’, di cui parla ORESTANO, *Lauro Chiazzese* cit., 581 ss. Quanto alla data, in copertina figura l'anno 1931; ma che la pubblicazione risalga al 1933 risulta da alcuni dati oggettivi interni alla scrittura: cfr., oltre alle citazioni di lavori apparsi nel 1933 (531 nt. 4; 534 nt. 2; 551 nt. 1), il riferimento a p. 531 nt. 4 al «recente ‘Congresso internazionale di diritto romano’, che si è tenuto in Roma dal 22 al 27 aprile di quest'anno (1933)»; ed è con questa data, del resto, che lo stesso Chiazzese ha citato il proprio lavoro nella produzione successiva. Il testo dei “*Confronti Testuali. Parte generale*” è interamente consultabile on-line al seguente indirizzo: <http://www1.unipa.it/dipst/dir/pub/annali/Annali%2016%201931/Annali%2016%201931.pdf>

<sup>3</sup> Nelle pagine introduttive del volume Chiazzese precisa di circoscrivere la propria

spondenza così perfetta di forma e di contenuto da costringere ad ammettere che l'uno sia stato direttamente modellato su l'altro»<sup>4</sup> –, Chiazzese conclude: che la maggior parte delle interpolazioni ebbe natura solo formale, funzionale alle esigenze della costruzione della raccolta compilatoria; che le stesse interpolazioni modificative dei contenuti dei testi (interpolazioni “sostanziali”) nella maggior parte dei casi non ebbero portata realmente innovativa, limitandosi ad imporre ai testi soluzioni già operanti in uno degli ordinamenti giuridici classici o già affacciate nell'antico dibattito giurisprudenziale; e che queste risultanze, dovendosi ritenere «sintomi di generali direttive seguite dai Commissari di Giustiniano», possono estendersi all'intero lavoro compilatorio, anche là dove non è dato instaurare alcun confronto tra diversi esemplari.<sup>5</sup> Si trattava di uno sviluppo e di una conferma su base esegetica e a largo raggio delle più recenti intuizioni del proprio maestro, Salvatore Riccobono, le quali, sparse in vari studi specifici, avevano ricevuto un certo riordino e inquadramento da parte dello stesso Chiazzese nei due precedenti scritti *Nuovi orientamenti nella storia del diritto romano* (del 1930) e *Introduzione allo studio del diritto romano* (del 1931).<sup>6</sup>

Ora, nelle pagine dei “*Confronti Testuali. Parte generale*” si incontrano frequentissimi rinvii ad un successivo volume, designato come *Parte speciale*, che avrebbe dovuto contenere sia le dettagliate operazioni di confronto tra più versioni di un testo sia introduzioni e appendici su questioni, opere, fenomeni di portata generale, coinvolti nei confronti stessi:<sup>7</sup> in altri termini, un volume che avrebbe dato conto dello specifico ed ap-

---

indagine alle “geminazioni in senso proprio” (o “luoghi, passi gemini”) e cioè ai casi di doppia o plurima redazione di un medesimo testo (p. 61); e di lasciar fuori la differente ipotesi dei “passi paralleli” o “passi simili”, e cioè i testi che presentano «soltanto stretta affinità di contenuto», giacché i confronti condotti su di essi non costituiscono un criterio diagnostico altrettanto sicuro (esso «potrà formare soltanto un indizio, sia pur grave, dell'interpolazione: ma la prova decisiva dovrà ricercarsi nel concorso di altri elementi che occorrerà desumere, – alludo ai mutamenti sostanziali, – dall'analisi storica delle dottrine e degli istituti giuridici»: p. 67): a meno che non si tratti di passi simili che rispondano ad una delle tipologie di cui alla nt. successiva.

<sup>4</sup> «Ora è un medesimo autore che, in luoghi diversi di una stessa opera o in opere diverse, pone un medesimo problema; ora è un giureconsulto che accenna o riferisce altrui opinioni, note attraverso i passi originarii; ora sono giureconsulti diversi che espongono un identico punto di diritto, riproducendo l'uno quasi letteralmente la trattazione dell'altro» (p. 67 s. e note ivi).

<sup>5</sup> Le parole virgolettate sono a p. 19 (cfr. *infra*, nt. 8). Su quest'opera nel suo complesso cfr. la recensione di B. KÜBLER, in *ZSS* 55, 1935, 443 ss. Per una valutazione nel quadro dell'intera produzione di Chiazzese cfr. i rilievi di Albanese, Orestano e Sanfilippo nelle commemorazioni di Chiazzese citate in nt. 1.

<sup>6</sup> Una seconda edizione di quest'opera, con lievi modifiche, data al 1944; la terza e ultima edizione fu pubblicata nel 1948 e risulta notevolmente accresciuta nell'apparato delle note, soprattutto per l'assai maggiore spazio dedicato alla giurisprudenza a seguito dell'apparizione, nel 1946, dell'*History of Roman Legal Science* di Fritz Schulz, come precisa lo stesso Chiazzese nella *Prefazione*; ne esistono ristampe del 1952, del 1958 (dalla quale citerò) e del 1993.

<sup>7</sup> E inoltre, «gl'indici generali dei confronti, dei testi e autori citati, degli argomenti trattati, dei termini e costrutti interpolati». Segnalo, con l'occasione, che un utilissimo “Indice delle fonti citate” è stato curato, con estrema perizia, da Antonino Metro e pubblicato in *IURA* 17, 1966, 179 ss.

profondito apparato dimostrativo, fondandosi sul quale Chiazzese aveva realizzato l'ampia opera di sistemazione organica in cui consiste la pubblicata *Parte generale*.<sup>8</sup>

Purtroppo, questa preannunciata *Parte speciale* non vide mai la luce – per ragioni di cui dirò tra breve. Tuttavia, un esame della documentazione conservata dai familiari di Chiazzese,<sup>9</sup> svolto l'anno passato in vista di un discorso commemorativo nel sessantesimo anniversario della scomparsa dello studioso, mi ha permesso di recuperare un corposo manoscritto, contenente una sequenza di 1170 confronti.<sup>10</sup> Il testo, che ho quindi trascritto, si pubblica negli stessi “*Annali del Seminario Giuridico*” che, luogo di apparizione della *Parte generale*, avrebbero dovuto, in stretta continuità, ospitare anche la *Parte speciale*. La precisazione ‘*Materiali*’ che ho aggiunto nel titolo si giustifica alla luce dei dati che seguono.

Il manoscritto è composto di 504 fogli numerati, scritti (tranne l'ultimo) su entrambe le facciate, che nella trascrizione ho indicate, all'occorrenza, come r(ecto) e v(erso); la grafia è ora a penna ora a matita, ora limpida ora assai fitta; i fogli sono non di rado corredati di aggiunte interlineari e marginali e di note apposte *a latere* o a piè di pagina.

Si tratta di una stesura che non corrisponde alla messa a punto definitiva dell'indagine, come si ricava dal fatto che qua e là Chiazzese indica verifiche o approfondimenti da compiere su una determinata questione o su una determinata ipotesi oppure menziona letteratura che si ripromette di consultare. In particolare, il testo riflette lo stadio di elaborazione dell'indagine fino al 1929: lo si evince dalla circostanza che l'indicazione bibliografica più recente risale, appunto, a quest'anno e consiste in un'unica citazione<sup>11</sup> (a fronte di riferimenti bibliografici assai ricchi per gli anni

<sup>8</sup> Cfr., ad es., la seguente dichiarazione programmatica in *Confronti Testuali* cit., *Parte generale* (d'ora innanzi, nelle citazioni: PG) 18 s.: «[...] se si vogliono utilizzare con completezza i nostri confronti, fermarsi all'analisi delle singole interp. significa arrestarsi a metà strada. [...] Occorre quindi sottoporre a nuova osservazione gli emblemi distintamente esaminati: stabilirne i reciproci nessi, coordinarli a seconda della loro natura. La massa disorganica di emblemi disparati si ordinerà, così, in categorie determinate di elementi omogenei. Composte in armonico rapporto, le singole interp. acquisteranno un nuovo valore; si illumineranno a vicenda; appariranno, com'è probabile, non più manifestazioni incoerenti di una confusa attività legislativa, ma sintomi di generali direttive seguite dai Commissari di Giustiniano».

<sup>9</sup> In particolare il mio più grato pensiero è rivolto al genero di Lauro Chiazzese, Sergio Mattarella, e alla nipote di Lauro Chiazzese, Maria Mattarella, per l'immediata, partecipe disponibilità con la quale mi hanno concesso di compiere la ricognizione e di utilizzare il materiale rinvenuto.

<sup>10</sup> Ne ho dato notizia in una conferenza svoltasi a Palermo il 14 dicembre 2017 presso la *Fondazione Lauro Chiazzese per la parte e la cultura*, in occasione di un “Seminario di studi in memoria di Lauro Chiazzese”. Per vero, il manoscritto era stato individuato all'indomani della scomparsa di Chiazzese (nella citata commemorazione in *SDHI*, Orestano, appreso del rinvenimento di “una prima stesura della tanto attesa ‘parte speciale’ dei *Confronti testuali*”, auspicava che se ne fosse curata presto la pubblicazione: p. 579). Ignoro il motivo per cui il testo non fu allora pubblicato.

<sup>11</sup> Si tratta del seguente richiamo, compiuto in occasione del CFR. D. 5.3.13.8 = D. 50.17.126 pr.: «Cfr. anche Albertario, *Actio de universitate et actio specialis in rem*, 1929, pag. 9».

precedenti) nonché, più specificamente, dall'assenza di riferimenti al lavoro dello stesso autore *Nuovi orientamenti nello studio del diritto romano*, del 1930, mai richiamato nonostante che in esso Chiazzese approfondisca molti punti toccati nel manoscritto. D'altra parte, la sequenza dei confronti che si trova nel manoscritto è difforme rispetto alla numerazione poi riferita a ciascun confronto nel volume pubblicato: quest'ultima, piuttosto, corrisponde alla numerazione che si osserva in un apposito elenco di tutti i confronti compiuti, che lo stesso Chiazzese ha stilato in un quadernone (anch'esso rinvenuto tra le carte di famiglia).<sup>12</sup> Di fronte a questa circostanza e di fronte, altresì, ai numerosi rinvii, nella *Parte generale*, a puntuali 'appendici' e 'proemi' (a singoli brani e confronti), che si affermano presenti nella *Parte speciale*, ma dei quali non vi è traccia nel nostro manoscritto, si desume evidentemente l'esistenza di un ulteriore manoscritto andato perduto, nel quale dopo il 1929 Chiazzese, accantonati i fogli oggi ritrovati,<sup>13</sup> dovette mettere per iscritto i risultati degli approfondimenti e del completamento della ricerca secondo l'ordine dei confronti che compare nel suddetto quadernone. Questo manoscritto ulteriore, secondo una tradizione orale alla quale, purtroppo, non è più possibile attingere, sarebbe stato smarrito a seguito di un viaggio in treno per Roma.<sup>14</sup>

Che successivamente alla pubblicazione della *Parte generale* e al compimento di un'altra serrata ricerca, sfociata nel 1937 nell'ampia e acuta monografia *Iusiurandum in litem*,<sup>15</sup> Chiazzese non avesse rinunciato all'idea di rimettere mano alla *Parte speciale* sembra potersi concludere da due circostanze. Da un lato, nel nostro manoscritto superstita è presente<sup>16</sup> un'aggiunta a margine – compiuta a matita rispetto all'originaria scrittura a penna –, con la quale Chiazzese ha aggiornato la bibliografia in tema di *arrha sponsalicia* d'età giustiniana (ferma, nel corpo del testo originario, a un lavoro di Koschaker del 1912 indicato come “apparso da ultimo”) con la seguente indicazione:

---

<sup>12</sup> Dall'elenco di questo quadernone apprendiamo che i confronti fra testi gemini compiuti da Chiazzese furono in tutto 1594. Nel manoscritto che oggi si pubblica sono, come accennato, 1170, in quanto vi mancano, rispetto all'elenco in questione, i primi 7 confronti tra le Istituzioni di Gaio e quelle di Giustiniano; il seguito dei confronti tra Codice Teodosiano e quello giustiniano (nel manoscritto ci si ferma al titolo XI.10 del Teodosiano: CFR. C.Th. 11.10.1 = C. 10.24.1); i passi gemini all'interno del Codice; i confronti tra Istituzioni e Codice e tra Digesto e Codice. Chiudono l'elenco del quadernone 58 '*similia capita eiusdem auctoris*' e 114 'passi simili di autori diversi' all'interno del Digesto. Per la differenza tra questi tipi di materiale di confronto cfr. *supra*, ntt. 3-4.

<sup>13</sup> È significativo il fatto che l'ultimo foglio, n. 504, è scritto solo sul recto, mentre il verso è del tutto vuoto.

<sup>14</sup> Attendibile questa vicenda, la congettura che viene immediatamente in mente è che Chiazzese si fosse recato a discutere, materiale alla mano, con il suo maestro Riccobono, il quale dal 1932, a seguito della chiamata all'Università della “Sapienza”, viveva a Roma.

<sup>15</sup> Di questa monografia, rimasta incompleta e sostanzialmente priva di circolazione nella sua edizione 'concorsuale' (Milano 1937), è stata eseguita, dopo la scomparsa di Chiazzese, una edizione a cura di B. Albanese, che ha consentito l'adeguata diffusione dell'indagine (Milano 1958).

<sup>16</sup> In occasione del CFR. C.Th. 3.6.1 = C.I. 5.2.1.

“V. ora Volterra Riv. it. sc. giuridiche e Bull. 1932”.<sup>17</sup> Chiazzese, cioè, continua a conservare il manoscritto del 1929 – il solo rimastogli – come possibile base per una futura pubblicazione della *Parte speciale*. Dall’altro lato, tra le carte di cui ho potuto prendere visione esiste anche un quaderno, al quale Chiazzese ha apposto il titolo “Testi e interpolazioni pregiustinianee. I”, che contiene un diligente elenco di brani (circa 260, in massima parte tratti dalle Istituzioni gaiane, ma anche dalla *Collatio*, dalle *Pauli Sententiae*, dai *Vaticana Fragmenta*), a ciascuno dei quali si trova affiancata l’indicazione di lavori in cui viene ipotizzata la presenza di emblemi postclassici: le citazioni della letteratura coprono, per la maggior parte, gli anni dal 1934 al 1940, l’opera più recente risultando il lavoro *Glosse a Gaio III* di Solazzi, apparso in *SDHI* 6, 1940. Questo reperto attesta, anzitutto, che Chiazzese stava proseguendo una riflessione apposta sul fenomeno delle alterazioni degli antichi testi giurisprudenziali. Ma attesta, altresì, che la collazione di fonti e bibliografia si interrompe in corrispondenza degli inizi del periodo bellico, durante il quale, evidentemente, viene meno la possibilità, per lo studioso, di tenere sott’occhio e consultare in modo costante la letteratura in materia. E in effetti, Chiazzese è costretto a trascorrere parte dei tempi della guerra (i cui bombardamenti non avrebbero risparmiato l’edificio della Facoltà di Giurisprudenza) a Ventimiglia di Sicilia, un piccolo paese sulle alture delle Madonie, da dove solo saltuariamente e con lunghe percorrenze può raggiungere i luoghi di studio (se ne duole in alcune lettere indirizzate a Giovanni Baviera). Negli stessi anni del conflitto, peraltro, intraprende una intensa attività pubblicistica e politica (dapprima nel Partito Liberale, poi nella Democrazia Cristiana). E terminata la guerra, oltre ad essere impegnato, dal settembre del 1945 al giugno del 1946, nei lavori della Consulta Nazionale, è subito e ininterrottamente partecipe all’opera di ricostruzione politica, economica e sociale dell’isola, attraverso l’esercizio di numerose cariche in settori di particolare rilievo strategico (a partire dalla presidenza, dal 1946, della Cassa di Risparmio per le province siciliane).

Ben si comprende che, nella terza edizione dell’*Introduzione allo studio del diritto romano*, licenziata nel 1947, Chiazzese, in occasione di un rinvio ai propri *Confronti testuali*, abbia scritto: «Le circostanze poco favorevoli di quest’ultimo decennio hanno impedito sinora la pubblicazione della *Parte speciale* dell’opera». <sup>18</sup> Le cose, però, in seguito non sarebbero cambiate: ché a rinviare ancora la diuturna applicazione necessaria a riprendere e completare quelle minuziosissime e, per dir così, artigianali operazioni di analisi testuale furono un perdurante impegno politico (Chiazzese nel 1948 si presentò come candidato al Senato tra le fila della Democrazia Cristiana, della quale divenne Segretario amministrativo regionale nel 1950) e un’assorbente occupazione in molteplici ruoli di vertice economico-sociali,<sup>19</sup> ai quali si aggiunsero, questa volta,

---

<sup>17</sup> La prima delle due indicazioni si riferisce all’articolo *Studio sull’«arrha sponsalicia»*. II. *L’arrha sponsalicia nella legislazione di Giustiniano*, apparso nel volume di *RISG* n.s. IV, 1929, 3 ss. La seconda all’articolo *Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano*, pubblicato in *BIDR* 40, 1932, 87 ss.

<sup>18</sup> CHIAZZESE, *Introduzione*<sup>3</sup> cit. (rist. 1958), 408 nt. 56.

<sup>19</sup> Fra i molti altri ruoli ricoperti negli anni Cinquanta ricordo soltanto la presidenza dell’Istituto regionale per il finanziamento delle imprese; dell’Ente siciliano di elettricità; della

anche quelli nel governo dell'Ateneo, in anni di sfide importanti per la ricostruzione e il potenziamento delle strutture universitarie: Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1948, fu Rettore dell'Ateneo dal 1950 fino all'improvvisa scomparsa avvenuta nel 1957, a soli 54 anni.

\* \* \* \* \*

Nel manoscritto ritrovato, in occasione del confronto tra le versioni di un testo di Ulpiano conservate nella *Collatio* e nel Digesto (CFR. Coll. XII.7.7 – D. 9.2.27.9), i risultati di uno scritto di Wolfgang Kunkel pubblicato nella *ZSS* del 1925 si trovano sottoposti a una serrata critica che, per spettro e analiticità, implica come già avvenuta una considerevole attività di riflessione da parte di Chiazzese. Ora, lo scritto di Kunkel è indicato come “venuto alla luce nel più recente volume della *ZSS*”. È una traccia cristallizzata: che conferma come il manoscritto conservi una complessiva meditazione febbrilmente intrapresa da Chiazzese appena dopo la laurea.

Invero, la genesi dei “*Confronti Testuali*” si pone in diretta contiguità, temporale e contenutistica, con la stessa formazione universitaria di Chiazzese, svoltasi dal 1920 al 1924 con una frequentazione immediatamente assidua del magistero di Riccobono: magistero tanto più coinvolgente, in quanto proprio in quel torno di anni nasceva nel pensiero di Riccobono e si andava viepiù precisando, nei contorni e nelle implicazioni, una nuova linea interpretativa che avrebbe orientato l'intera successiva produzione del maestro e improntato di sé la cifra scientifica dell'allievo-Chiazzese. Ne riassumo assai sommariamente la progressione, anche con l'ausilio di alcuni riscontri inediti della quotidiana attività d'insegnamento riccoboniana, rinvenuti anch'essi tra le carte di Chiazzese.

Pochi anni prima dell'esordio degli studi universitari di Chiazzese, nel 1917, era apparso l'ampio lavoro di Riccobono “*Dal diritto romano classico al diritto moderno*”: uno scritto giustamente considerato come un punto di svolta, ma nel quale alcune caratterizzanti novità di metodo e di contenuti convivevano con una diffusa convinzione di fondo riguardante lo sviluppo del diritto in età pregiustiniana, che Riccobono avrebbe di lì a poco sconfessato.

In particolare, nello scritto del 1917 gli elementi di rottura o reazione rispetto all'indirizzo storiografico corrente consistono: nel rifiuto di diagnosi di interpolazioni fini a sé stesse, alle quali cioè non si accompagni la valutazione sull'origine e sulla motivazione dell'alterazione;<sup>20</sup> nell'integrazione delle indagini meramente filologiche con

---

Società cementerie siciliane; del Lloyd siciliano di armamento; la vice-presidenza della Società Termoelettrica Siciliana.

<sup>20</sup> *Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito del fr. 14 D. X, 3 Paulus III 'Ad Plautium'*, in *Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo*, III-IV, 1917, 172 s. = *Scritti di diritto romano*, II, Palermo 1964, 7: «Quel che importa, in ogni testo di legge che subì la mano dei Compilatori, è d'isolare, per quanto è possibile, non solo le frasi o i brani aggiunti o mutati dai commissari, ma soprattutto il pensiero che il legislatore volle esprimere in confronto a quello che il giurista classico esprimeva in quel punto, e misurarne appieno il valore e la portata. [...] E con ciò voglio dire, che segnalare una interpolazione in un testo o in una serie di

l'attenzione apposta per gli svolgimenti interni agli istituti giuridici e alla giurisprudenza classica;<sup>21</sup> nell'assunto che la maggior parte delle interpolazioni ha natura formale;<sup>22</sup> nella convinzione, ivi ribadita,<sup>23</sup> che le scuole d'Oriente non hanno innovato alcunché dal punto di vista dogmatico e concettuale, avendo esse avuto, sì, il merito di preparare la Compilazione giustiniana, ma solamente nel senso che hanno conservato la tradizione della cultura giuridica classica; nello spostamento dell'asse investigativo da un esclusivo obiettivo di recupero del diritto classico rispetto alle incrociature giustiniane verso una valorizzazione anche della formazione storica del diritto giustiniano e del *Corpus iuris*;<sup>24</sup> nella valorizzazione della tradizione intermedia, massime dei Glossatori e Commentatori, in vista sia di una riflessione che colleghi il diritto romano al diritto vigente sia dello studio dello stesso *Corpus iuris*.<sup>25</sup> Al contempo, tuttavia, in questo scritto Riccobono riproponeva<sup>26</sup> l'idea, diffusasi a seguito dell'apparizione dell'indagine del Mitteis su *Reichsrecht und Volksrecht* del 1891,<sup>27</sup> secondo cui i progressi del diritto in età postclassica sarebbero dovuti massimamente alle con-

---

testi vale niente; perché quella indicazione senza l'analisi che mostri i motivi, che indussero il legislatore a modificare il testo, e gli effetti che si proponeva raggiungere, non è che un esercizio vano, anche se compiuto con virtuosità». Pochi anni prima una siffatta esigenza era stata sottolineata da alcuni illustri studiosi, quali B. Kübler (*Die Aufgabe der historischen Rechtswissenschaft. Antrittsrede*, in *Archiv f. Rechts- und Wirtschaftsphilosophie* V, 1912, 595) e A. Berger (*L'indirizzo odierno degli studi di diritto romano*, in *Rivista critica di Scienze Sociali*, II.1-2, 1915, 14).

<sup>21</sup> *Dal diritto romano classico* cit., 173 (= *Scritti* cit. 7) nt. 1: «I risultati che la critica filologica ha conseguito debbono ora essere riveduti e integrati con indagini relative alla struttura e allo sviluppo storico degli istituti. Ed all'uopo è urgente l'analisi delle singole opere dei giuristi, specialmente dei libri *ad... ex...* che ci possono apprestare preziosi elementi di cognizione circa il movimento del diritto nel periodo classico, dal I al III secolo dell'Impero».

<sup>22</sup> Cfr., ad es., le osservazioni svolte a p. 317 s. = *Scritti* cit., 137.

<sup>23</sup> *Dal diritto romano classico* cit., 314 ss. = *Scritti* cit., 134 ss. Questa posizione era stata sostenuta, nello stesso anno in cui iniziava la complessa gestazione dell'opera (*Dal diritto romano classico* cit., 707 = *Scritti* cit., 469 s.), nell'articolo *Stipulatio ed instrumentum nel diritto giustiniano (I)*, in *ZSS* 35, 1914, 294 s.

<sup>24</sup> Questa istanza storiografica, implicita nell'impostazione e nello svolgimento dell'intera opera, è esplicitata da Riccobono già nella *Prefazione*: *Dal diritto romano classico* cit., 166 s. = *Scritti* cit., 1 s.

<sup>25</sup> Si veda, in particolare, il cap. XV, intitolato *Diritto giustiniano e diritto moderno*. Quest'ultimo aspetto del lavoro del 1917 sarà richiamato molti anni dopo quale elemento di svolta netta dallo stesso Riccobono: cfr. *Interpretatio duplex del fr 2 D. De transactionibus II, 15*, in *BIDR* 49-50, 1947, 26 ss. (già in *Miscellanea Giovanni Mercati*, V, Città del Vaticano 1946: *non vidi*).

<sup>26</sup> Cfr., infatti, S. RICCOBONO, *Traditio ficta*, in *ZSS* 33, 1912, 269; Id., *Stipulatio ed instrumentum* cit., I, 239.

<sup>27</sup> Sull'influsso che quest'opera ha esercitato nell'affermarsi della convinzione circa un ruolo decisivo delle consuetudini giuridiche orientali cfr., per tutte, le vigorose pagine che avrebbe scritto lo stesso Riccobono, in una successiva fase del proprio pensiero, in *Punti di vista critici e ricostruttivi. A proposito della dissertazione di L. Mitteis 'Storia del diritto antico e studio del diritto romano'*, in *Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo*, 12, 1929, 578 ss.; e quelle, come sempre più pacate, di CHIAZZESE, *Nuovi orientamenti* cit., 19 ss.; *Introduzione*<sup>3</sup> cit. (rist. 1958), 335 ss.

suetudini provinciali orientali, riconducendo ad esse la maggior parte delle interpolazioni sostanziali: «La categoria più importante e più larga delle interpolazioni [*scil.* rispetto al contenuto] fu determinata da quelle forti correnti di idee che negli ultimi secoli si erano venute affermando in maniera precisa nella legislazione imperiale, da Costantino in poi; e mosse in prevalenza da quelle consuetudini giuridiche dei paesi orientali dell'Impero, che restarono per un momento compresse ma non vinte dal diritto romano».<sup>28</sup>

L'attribuzione di un ruolo determinante alle consuetudini orientali nell'evoluzione del diritto e, da qui, la caratterizzazione dell'opera giustiniana come segnata da spirito ellenico trovava formulazioni decise nel diretto insegnamento di Riccobono ancora negli anni nei quali Lauro Chiazzese portava avanti gli studi universitari. Ad esempio, nel medesimo ordine di idee espresso con forza nel manuale riccoboniano di Istituzioni di diritto romano allora in uso<sup>29</sup> – nel quale, a proposito dei caratteri del “IV periodo” (e cioè dalla seconda metà del III sec. d.C. a Giustiniano), si incontrava un'affermazione come la seguente: «Il genio di Roma ha compiuto il suo ciclo, l'eredità è raccolta dalla civiltà elleno-orientale trionfante, ed ormai il punto grave dell'impero passa in Oriente. Il diritto privato romano, usato da varie genti, in paesi diversi, subisce le influenze dei diritti locali, e perde così definitivamente il suo carattere nazionale; le nuove correnti irrompono ora senza ritegno, travolgendo gli ordini antichi; lo svolgimento successivo del diritto è dominato dallo spirito ellenico» –, un quaderno di “*Esercitazioni di diritto romano*” dello studente-Chiazzese registra, in occasione dell'esercitazione svolta in data 3 marzo 1922 sulle influenze orientali come uno degli «elementi che avevano causato la trasformazione del diritto dal III al VI secolo», la seguente affermazione conclusiva: «Tutto il diritto romano ci appare ora sotto un altro aspetto: i suoi caratteri nazionali sono stati dispersi».

Tuttavia, questo stesso quaderno di “*Esercitazioni?*” testimonia dell'insinuarsi, nel pensiero di Riccobono, di una consapevolezza circa un fattore di sviluppo del diritto, la quale, destinata ad accrescersi e rafforzarsi con ritmo incalzante nel volgere di pochi mesi, finiva per imprimere la rotta definitiva al credo scientifico dello studioso: la fusione fra gli ordinamenti giuridici classici nella prassi della *cognitio extra ordinem* postclassica.

Invero, nel su menzionato, fondamentale lavoro del 1917 Riccobono assumeva ancora l'avvicinamento fra *ius civile* e *ius honorarium* come compiutosi tutto in una volta (e imperfettamente) con Giustiniano.<sup>30</sup> Ma nel 1922 lo studioso pubblicava nella *Festschrift*

<sup>28</sup> *Dal diritto romano classico* cit., 169 (= *Scritti* cit., 3) nt. 1.

<sup>29</sup> S. RICCOBONO, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1911; l'affermazione che si trascrive nel testo è a p. 12 s. Essa riproduce alla lettera quanto già apparso in S. RICCOBONO, *Istituzioni di diritto romano* (Lezioni compilate da V. Cardona e G. Notarbartolo - Anno accademico 1906-1907), Palermo 1906, 11. Segnalo che la medesima rappresentazione, nei termini riportati nel testo, si trova anche in *Le istituzioni di diritto romano dettate dal Prof. S. Riccobono* (raccolte a cura del cav. avv. G. Castiglia), Palermo 1921, 18 s. (il relativo corso di lezioni fu impartito successivamente al 1908, come si ricava dalla citazione, a p. 58, del tomo I dell'edizione milanese del Digesto curata da Bonfante, Fadda, Ferrini, Riccobono e Scialoja).

<sup>30</sup> *Dal diritto romano classico* cit., 588 ss.; 646 ss. = *Scritti* cit., 368 ss.; 416 ss.

Zitelmann un articolo<sup>31</sup> nel quale codesta fusione veniva anticipata ad età postclassica e rappresentata come un fenomeno graduale, ambientato nella prassi dei tribunali della *cognitio extra ordinem*.<sup>32</sup> Il pieno dispiegarsi di questa intuizione ebbe, sulla complessiva ricostruzione storica di Riccobono, effetti dirompenti e portò al ribaltamento del giudizio sul carattere del diritto del VI secolo e, con esso, del *Corpus iuris*, del quale Riccobono, nella produzione scientifica successiva, rivendicherà con forza la matrice romana. In estrema sintesi – e richiamando una vicenda storiografica risaputa –, lo studioso prendeva a ricostruire quella che avrebbe chiamato “la legge fondamentale dello sviluppo del diritto romano”: e cioè un progressivo e continuo sviluppo interno del diritto, da Cicerone a Giustiniano, ruotante primariamente intorno ai rapporti fra *ius civile*, *ius honorarium* e *ius gentium* sì come governati e indirizzati, dapprima, dall’opera della giurisprudenza classica e dall’attività del pretore, quindi, dalla prassi dei tribunali postclassici, che consentì un moto di avvicinamento e fusione spontanei; e correlatamente, un ruolo sempre più marginale andava lasciando alle consuetudini orientali.<sup>33</sup>

Ebbene, come accennato, nel quaderno di “*Esercitazioni*” di Chiazzese, accanto alle influenze orientali, alle quali è ancora riconosciuto un peso considerevole, e accanto al Cristianesimo, fa capolino, quale uno dei tre fattori di sviluppo del diritto, “il cambiamento della procedura” («che si può definire così: “Fusione di tutti gli ordinamenti giuridici in un solo ordinamento, che si va compiendo di per sé, naturalmente, con l’abolizione delle formule”»). Il docente-Riccobono, però, non vi si sofferma con particolare insistenza. Ma un altro quaderno dello studente-Chiazzese, questa volta relativo

---

<sup>31</sup> S. RICCOBONO, *La Fusione del Ius civile e del Ius praetorium in unico ordinamento*, in *Archiv f. Rechts- und Wirtschaftsphilosophie*. XVI, Heft 4 (*Zitelmann-Festschrift*), 1922, 503 ss.

<sup>32</sup> In questo articolo Riccobono adottava alcune celebri affermazioni giustinianee (Inst. II.10.3 ‘*Sed cum paulatim ... coepit in unam consonantiam ius civile et praetorium iungi ...*’; c. Deo 10 ‘... *haec tantummodo optinere volumus quae vel iudiciorum frequentissimu ordo exercuit vel longa consuetudo huius almae urbis comprobavit ...*’) come chiave di volta per spiegare un generale processo storico, sintetizzato nei seguenti termini a p. 508: «La fusione del *ius civile* col *ius praetorium* si effettuò nella pratica giudiziaria; non per mero arbitrio di Giustiniano, il quale anzi in certa maniera la oscurò, non solo per il metodo seguito, ma più ancora per la fretta nell’esecuzione dell’opera. / Il movimento che doveva produrre la unificazione in un corpo di diritto di tutti gli ordinamenti romani, in specie del *ius civile* e del *ius praetorium*, s’era iniziato fatalmente sin dalla epoca di Costantino e si attuò via via, ma con grande rapidità come effetto delle riforme negli ordinamenti giudiziari. Scomparso il pretore e la *datio iudicis* e poi le *formulae* erano per ciò stesso venuti meno l’organo e i mezzi che avevano creato in Roma e sviluppato quel singolare dualismo in tutti gli istituti di diritto. Nella *cognitio extraordinaria* del Basso Impero il giudice prese il posto del pretore ed egli applicava direttamente, senza i congegni della procedura classica e del diritto onorario, le decisioni definitive che erano riportate negli scritti dei giuristi, considerando per ciò il *ius praetorium*, che era per altro nella realtà il diritto attuato nella pratica, come il *ius civile* vigente. / Così i due ordinamenti si venivano congiungendo in un unico diritto, senza opera di legislatore; la di cui attività per altro stentatamente poteva seguire la rapida formazione del nuovo diritto».

<sup>33</sup> Sui principali gangli della nuova fase ricostruttiva di Riccobono in merito alle linee di sviluppo del diritto da età classica a Giustiniano basterà qui richiamare, dello stesso autore, *Fasi e fattori dell’evoluzione del diritto romano*, in *Mél. Cornil*, II, Paris 1926, 237 ss. e *Punti di vista critici e ricostruttivi* cit., 500 ss., nonché CHIAZZESE, *Nuovi orientamenti* cit., 22 ss.; ID., *Introduzione*<sup>3</sup> cit. (rist. 1958), 301 ss.; 323 ss.; 335 ss.

al corso riccoboniano di “*Esegesi di diritto romano*” dell’anno accademico 1922-23 rivela che Riccobono, a pochi mesi di distanza, già insegnava: «È da considerare erronea la opinione di coloro che attribuiscono la trasformazione alle consuetudini orientali di cui furono interpreti i professori greci specie quelli di Berito: la trasformazione è dovuta alla fusione (che dopo il 342 si avvera) dei tre ordinamenti costituenti l’ossatura del diritto romano in unico ordinamento». Del resto, in questo stesso quaderno di *Esegesi* la circolarità fra ricerca e insegnamento con riguardo proprio alla svolta interpretativa in questione è attestata da un riscontro assai preciso, là dove, nelle lezioni numerate da 25 a 34, si trovano approfonditi quei testi e quei rilievi in tema di *transactio* che Riccobono aveva solo indicato schematicamente nella suddetta *Fest. Zitelmann* (p. 518), affermando che essi avevano costituito oggetto di una “esperienza” (e cioè, di un diretta rilevazione esegetica) fatta nel corso di quell’anno nel Seminario e ripromettendosi di darne adeguato conto in un contributo negli *Annali del Seminario Giuridico*.<sup>34</sup> E ancora: il quaderno di “*Esegesi*” mostra come il tema principale del corso, destinato a sviluppare la recente intuizione della progressiva trasformazione ‘interna’ del diritto, è quello della rilevanza della *voluntas* negli atti negoziali (Riccobono lo svolge dalla seconda alla ventiquattresima lezione). Ebbene, si tratta della medesima tematica che avrebbe costituito il nucleo centrale del ciclo di Lezioni tenuto a Londra nel maggio del 1924, nel quale Riccobono puntualizzava le recenti acquisizioni del proprio pensiero:<sup>35</sup> dopo una (irruenta, *more solito*) denuncia delle cause dello “sbandamento” della scienza romanistica – e cioè: la credenza di un decisivo influsso delle consuetudini orientali, di un ruolo creativo della scuola di Berito, dell’esistenza di precedenti scolastici del Digesto;<sup>36</sup> la degenerazione di una ricerca delle interpolazioni condotta su un piano meramente formale e filologico e con criteri inadeguati;<sup>37</sup> la rimozione della tradizione di studi d’età intermedia<sup>38</sup> – Riccobono affrontava ampiamente, appunto, la storia

---

<sup>34</sup> In realtà, un contributo specifico sulla *transactio* apparirà solo nel 1947, in *BIDR* 49-50 (*Interpretatio duplex* cit., 6 ss.; già in *Miscellanea Mercati*): cfr. *supra*, nt. 25. Nello stesso volume del *BIDR*, un breve riferimento figura all’interno dell’articolo *Le mie colpe*, 38 s. (4. *La transactio*).

<sup>35</sup> Ne ho curato la pubblicazione basandomi, oltre che sul manoscritto originale di Riccobono (pieno di inserimenti marginali e interlineari, di correzioni e limature), sulla bella coppia successivamente redatta dallo stesso Chiazzese: S. RICCOBONO, *Lecture Londinesi (maggio 1924). “Diritto romano e diritto moderno”* (a cura di G. Falcone), Torino 2004, pp. 155.

<sup>36</sup> *Lecture Londinesi* cit., 21 ss.

<sup>37</sup> *Lecture Londinesi* cit., 28 ss. Il bersaglio implicito della critica era principalmente il *modus operandi* di Beseler. Fra le prese di posizione esplicite, in quegli anni, contro il metodo portato avanti da questo studioso cfr. B. KÜBLER, *Atquin. Kritische Studien zur Interpolationenforschung*, in *ZSS* 42, 1921, 515 ss. e O. LENEL, *Interpolationenjagd*, in *ZSS* 45, 1925, 17 ss. (con argute osservazioni sul pericoloso contagio dell’“Interpolationsbazillum”); già alcuni anni prima era intervenuto con nettezza BERGER, *L’indirizzo odierno* cit., 7 ss. Un significativo episodio, in relazione ad un personale incontro con Beseler, è rievocato da Riccobono in *Amicus Plato sed magis amica veritas*, in *BIDR* 43-44, 1948, 364 (v.a. *La giurisprudenza classica come fattore di evoluzione nel diritto romano*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini*, Milano 1946, 36 nt. 3).

<sup>38</sup> *Lecture Londinesi* cit., 30.

della rilevanza della *voluntas* e l'evoluzione del diritto da Costantino a Giustiniano.<sup>39</sup>

È, dunque, nel pieno di questi incalzanti sviluppi scientifici riccoboniani, fatti anche di sensibili ripensamenti e revisioni,<sup>40</sup> che il giovane Chiazzese si accosta agli studi romanistici. Ed è al culmine di una siffatta, appassionante formazione universitaria, mentre Chiazzese preparava la tesi di laurea, che appare un contributo di William W. Buckland dal titolo "*Interpolations in the Digest*" (in *Yale Law Journal*, vol. XXXIII, februar 1924): un breve ma denso saggio nel quale il romanista inglese segnalava di aver verificato che, su 165 testi classici pervenuti sia attraverso il Digesto di Giustiniano sia attraverso collezioni pregiustiniane, 125 sono stati modificati dai compilatori del VI secolo nell'aspetto esteriore, mentre solo la restante minoranza dei casi presenta un'aggiunta di nuove dottrine. L'articolo suscita interesse e plauso da parte di Riccobono;<sup>41</sup> e determina l'immediata pianificazione di un lavoro ad amplis-

---

<sup>39</sup> *Lecture Londinesi* cit., 39 ss. e 113 ss. In significativa continuità con il ciclo di lezioni londinesi, il 5 dicembre dello stesso 1924 Riccobono intitolava "*Diritto romano e diritto moderno*" il *Discorso Inaugurale* per l'Anno scolastico dell'Università di Palermo (pubblicato in *Annuario dell'Università degli Studi di Palermo*, vol. 27 (1924), 13 ss.), in cui il maestro, ribadita la critica al diffuso indirizzo che attribuiva alle scuole orientali la parte più nuova e vitale del diritto romano, trasfusa nel diritto moderno, riconduceva lo sviluppo ad una evoluzione secolare, all'attività della giurisprudenza e soprattutto all'operato del pretore e allo strumento delle *formulae ficticiae*: operato e strumenti che, una volta caduto il processo formulare, divengono direttamente operanti quale unico diritto vivo nella prassi processuale postclassica.

<sup>40</sup> Ripensamenti e revisioni che avrebbero sollecitato la severa lettura di E. ALBERTARIO, *La crisi del metodo interpolazionistico*, in *St. Bonfante* I, Milano 1930, 618 ss. (nel quadro di una risaputa aspra polemica di fondo, scientifica e accademica, con Riccobono) in chiave di insanabile contraddizione. Dal canto suo, Chiazzese, *PG* 14 nt. 2 parlerà, piuttosto, di "progresso nella valutazione storica" da parte del maestro.

<sup>41</sup> Lo testimonia il seguente appunto manoscritto di Riccobono (recante, qua e là, tracce formali della natura di veloce annotazione) su un foglio a sé stante, conservato, significativamente, insieme con il manoscritto delle *Lecture Londinesi*: «Articolo molto interessante. Parte dalla giusta considerazione che accertate le interpolazioni non è con ciò detto che in esse siano contenute nuove dottrine. Che queste siano poi di Triboniano o dei predecessori beritesì è cosa di secondaria importanza. L'a. è in difesa della tradizione. Deplora la leggerezza con cui si attribuiscono nuove dottrine ai Bizantini per il solo motivo delle interpolazioni, le quali hanno avuto varie cause, specie quella di concentrare i testi. Nota in proposito assai bene e opportunamente che i testi i quali ci sono pure conservati in collezioni o fr. pregiustiniane provano, che se furono alterati dai Compilatori non v'introdussero nuove dottrine. Si tratta sempre di abbreviazioni, eliminazioni di elementi caduti in desuetudine, soluzione di controversie etc. I testi in discorso sono circa 165. Di essi 125 nessuna variazione di dottrina. Nelle altre leggi la variazione è determinata come si è detto per cause varie note. I testi sono dispersi in 36 libri dei Dig. Dal che emerge che non può parlarsi di un'attività riformatrice della scuola e di Triboniano e di nuove tendenze grecizzanti. L'A. cade però (p. 353) in contraddizione quando ammette che Triboniano introdusse nuove idee. La contraddizione è attenuata dalla considerazione che queste nuove idee sarebbero poche di fronte al bulk of the Dig. and non further inference can be drawn. Ma che vi siano egli dice è certo, come lo avrebbe dimostrato il Collinet. Ma conclude col dire che in complesso la presunzione è per la derivazione romana della dottrina. / Nella 2ª parte (p. 354) passa in rassegna alcune affermazioni nei lavori dei moderni rispetto a nuove dottrine, mentre l'A. la ritiene classica. Critica giustamente e con buone osservazioni il metodo di Beseler, Albertario etc.».

simo raggio in cui l'allievo si getta subito a capofitto. Si trattava di estendere l'analisi ben al di là dei confronti offerti dal Digesto, ai quali soltanto si riferiva lo scritto del romanista inglese, sottoponendo, piuttosto, ad un'opera di setaccio anche il materiale contenuto nel *Codex* e nelle *Institutiones*: cosa che, naturalmente, avrebbe consentito un risultato complessivo assai più saldo e probante. Dello svolgersi della ricerca il maestro dà assai presto notizia, in un importante saggio che costituisce una sorta di manifesto del nuovo, e ormai consolidato, proprio indirizzo:<sup>42</sup> «Seguendo l'esempio del Buckland, il mio discepolo Dottor Lauro Chiazzese attende ora a raccogliere e ordinare i passi paralleli col proposito di presentare i risultati in un quadro analitico che serva ai fini della critica del *Corpus iuris*».<sup>43</sup>

\* \* \* \* \*

L'intrinseca natura dei contenuti del testo che oggi si pubblica – rilevazione 'al microscopio' delle difformità fra testi gemini e loro decifrazione; chiarimento e interpretazione di testi; osservazioni su istituti e problemi coinvolti; ragionate prese di posizione in merito ad ipotesi ricostruttive che si contendevano il campo –, fa sì che esso abbia un valore sia su un piano storiografico sia su un piano più direttamente scientifico.

Naturalmente, il manoscritto rileva in primo luogo, su un piano squisitamente storiografico, quale documento in sé, che ci mostra Chiazzese al tavolo da lavoro e restituisce una porzione della viva materia argomentativa del volume della *Parte generale*: e cioè, da un lato, le capillari analisi sinottiche, con l'indicazione di ogni variante, anche minima, tra più versioni di un testo (soppressione, sostituzione, aggiunta, spostamenti di termini o di porzioni di testo; mutamenti di tempi o modi dei verbi; variazioni tra singolare e plurale; finanche, difformità nella sequenza dei termini), dall'altro lato, la puntuale individuazione della ragion d'essere dei singoli interventi compilatori.

In tal modo è possibile constatare come si andavano concretamente realizzando i due obiettivi massimamente caratterizzanti dell'opera di Chiazzese: la valutazione delle interpolazioni e l'analisi dell'"attività formale" dei compilatori. Il primo obiettivo ha costituito il perseguimento di una fondamentale indicazione di metodo che aveva rappresentato uno degli elementi di svolta del citato lavoro di Riccobono del 1917 e cioè la valutazione storico-dogmatica dell'emblema come compito ulteriore e più importante rispetto alla semplice diagnosi dell'emblema stesso: non basta individuare un'interpolazione, occorre anche accertare motivazioni e finalità,<sup>44</sup> verificare se abbia

---

<sup>42</sup> RICCOBONO, *Fasi e fattori* cit., 279 nt. 1 (l'opera collettanea in cui il lavoro è compreso è pubblicata nel 1926, ma il testo riccoboniano risulta ultimato nel 1925).

<sup>43</sup> Il rapporto di derivazione diretta della propria indagine dal saggio di Buckland è dichiarato da Chiazzese in *Confronti Testuali*, 54. Anni dopo, lo stesso Buckland (*Interpolations in the Digest: a criticism of criticism*, in *Harvard Law Review*, 54.8, June 1941, 1281 e nt. 25) avrebbe dato atto alla ricerca di Chiazzese, e contro le persistenti posizioni di Albertario, che «the comparison of texts gives results very discouraging to those who believe in vast numbers of doctrinal interpolations».

<sup>44</sup> Cfr., in particolare, le esplicite enunciazioni di 12 ss.; 121 ss.; ma si tratta del motivo di fondo dell'intero lavoro.

alterato solo la forma o anche il contenuto giuridico, in definitiva, se abbia o meno rilevanza giuridica e, in caso affermativo, occorre chiarirne l'origine sia per rintracciare gli sviluppi storici di dottrine e istituti giuridici sia per cogliere la portata dogmatica dell'alterazione nel sistema giustiniano.<sup>45</sup> Quanto al secondo obiettivo, funzionale al primo, si è trattato di valorizzare la figura e il rilievo delle interpolazioni formali,<sup>46</sup> riscattandole da una marginalizzazione che, già insita nella ristretta nozione di interpolazione fissata da Gradenwitz, comprensiva solo delle interpolazioni sostanziali,<sup>47</sup> si era perpetuata in dottrina attraverso una corrente identificazione fra interpolazioni formali e interpolazioni voluttuarie: Chiazzese, invece, riconduce le interpolazioni formali ad un fenomeno assai ampio e di primario rilievo, e cioè all'attuazione delle variegate esigenze "extragiuridiche" della compilazione.<sup>48</sup>

Nel manoscritto questi due cardini dell'indagine trovano riscontro nell'annotazione, posta accanto alla registrazione di ciascuna difformità fra testi gemini, con cui Chiazzese indica la specifica tecnica o la specifica finalità dell'alterazione, la quale viene di volta in volta espressa, e spesso in forma abbreviata, come segue: di adatt(amento); di chiarezza; trasp(osizione); parafrasi; di compl(emento); semplif(icazione); omiss(ione); sunto; concentr(azione); estr(atto); legisl(ativa); volutt(uaria); fusione; generalizz(azione). Al fine di rendere di più immediata intelligibilità il materiale trascritto, pare opportuno esplicitare di seguito, attingendo a quanto si legge nella *Parte generale*, il significato delle diverse specie di alterazioni sì come etichettate da Chiazzese e da questo ordinate «attorno a poche, costanti, ben determinabili direttive» seguite dai compilatori.

Le interpolazioni formali consistono in:

- 'alterazioni di adattamento': ritocchi di forma, eseguiti con tagli, aggiunte, modifiche, aventi come movente quello di adattare esteriormente i testi utilizzati secondo la destinazione assegnata ad essi dai Compilatori: era necessario riprodurre in frammenti sintatticamente e logicamente autonomi principi giuridici e decisioni che si trovavano incastrati nel contesto originario, innestare brani genuini in un diverso contesto, collegare passi ricavati da fonti varie, saldare brani di un medesimo testo mutilato in alcuna delle sue parti (PG 134 ss.; 472);

- 'alterazioni di chiarezza' o 'esplicative'; 'trasposizioni'; 'parafrasi': per conferire all'originale maggiore perspicuità, si inseriscono singoli termini, motivazioni, chiarimenti vari; si sostituiscono sostantivi, verbi, congiunzioni, frasi intere; si eliminano espressioni ampollose o ambigue; si muta la costruzione sintattica genuina, si scinde il contesto originario in bravi più brevi, si traspongono termini o frasi; si compiono parafrasi, aggiungendo esempi, rilievi e richiami, che attribuiscono alla stesura giustinia-

<sup>45</sup> PG 13 e 122.

<sup>46</sup> Cfr., in particolare, PG 484 ss.

<sup>47</sup> Cfr. PG 117 nt. 3; 488.

<sup>48</sup> Con ciò prendendo le distanze (p. 485) anche dalla nozione di interpolazione formale individuata da Riccobono, che vi ricomprendeva quelle, riguardanti i contenuti, che Chiazzese qualifica piuttosto come 'sostanziali non innovative' (sulle quali v. *infra*, nel testo).

nea un aspetto esteriore del tutto diverso da quello genuino, pur mantenendosi inalterato il contenuto giuridico originario (PG 144 ss.; 472 s.);

- ‘alterazioni integrative’ o ‘di complemento’: integrazioni, spesso ricavate direttamente da altri testi antichi, volte a rendere la trattazione più comprensiva e ricca di massime e di casi giuridici e così più conforme ai fini legislativi: rendendo più completi elenchi di vario genere, individuando meglio una figura giuridica, circoscrivendo la portata di una norma, inserendo nel contesto genuino decisioni o fattispecie analoghe (PG 220 ss.; 473);

- ‘alterazioni semplificative’: omissioni di elementi genuini (singoli sostantivi, verbi, pronomi, intere frasi, lunghi brani), ritenuti dai Compilatori inutili o ingombranti per la retta intelligenza dei testi; sunti o concentrazioni, realizzati tramite eliminazione di chiarimenti, esempi, digressioni, rilievi non ritenuti indispensabili e talora riassumendo in unico contesto più passi ricavati da fonti diverse; estratti, e cioè principi isolati dal contesto genuino e trasformati così in *regulae iuris*, originariamente consistenti in punti secondari o incidentali, in singole opinioni di un giurista, in enunciati teorici racchiusi in specifiche *rationes decidendi* (PG 235 ss.; 473 ss.);

- ‘alterazioni *stricto sensu* legislative’, specificamente motivate, cioè, dal lavoro di raccolta di testi a fine legislativo: fusioni di norme e brani ricavati da fonti diverse, scissioni in frammenti distinti di contesti originariamente unitari, eliminazione di notizie storiche; modifiche apportate allo stile dei testi genuini in ragione della predilezione dei compilatori per taluni termini, modi e tempi verbali, per la costruzione impersonale, per quella ipotetica, per il plurale maiestatico, per formulazioni recise, interrogative, generali (PG 176 ss.; 475s.);

- ‘alterazioni voluttuarie’: brevi modifiche concernenti termini o frasi, accomunate dal fatto di essere prive di un motivo chiaramente individuabile (PG 292 ss.; 476 s.).

A quelle fin qui riferite, Chiazzese contrappone le interpolazioni sostanziali, le quali, dirette ad attuare le “esigenze giuridiche” della compilazione, o «rispecchiano mutamenti di diritto anteriori a Giustiniano o almeno contenuti in germe nel diritto pregiustiniano» oppure «coincidono con tendenze legislative proprie della Commissione giustiniana» (PG 477 s.);

- al primo gruppo appartengono, anzitutto, le alterazioni dirette ad adattare al nuovo processo le trattazioni classiche, che erano imperniate sul processo formulare (PG 327 ss.; 478 s.), e quelle dirette ad assumere nell’unico sistema che si era venuto creando nell’applicazione dei tribunali postclassici – e che ormai raccoglie e fonde i vari ordinamenti classici – istituti e norme ricavati dal *ius honorarium* o dal *ius gentium* o dalla *cognitio extra ordinem*, i quali vengono posti accanto, con pari efficacia, a principii e istituti del *ius civile*, o addirittura sostituiti a questi (PG 347 ss.; 479 s.); quindi, quelle che sanciscono legislativamente la caduta delle forme solenni, che si era prodotta nel corso dell’età postclassica (PG 381 ss.; 480 s.); e ancora, quelle che riflettono l’etica cristiana, la nuova struttura economico-sociale e il nuovo assetto statale del Basso Impero (PG 399 ss.; 481 s.);

- al secondo gruppo appartengono: interventi di generalizzazione, volti ad estendere norme o decisioni, ricavate da fonti anteriori, oltre l’ambito di applicazione originaria (PG 418 ss.; 482); risoluzione di controversie agitate fra i giuristi classici (PG 429 ss.; 482 s.); alterazioni dirette ad attuare «la nuova *aequitas*, che è l’*aequitas* pretoria

resa più benevola e umana per influsso del Cristianesimo» (PG 459 ss.; 483); fusione di mezzi processuali, elementi, situazioni diversamente regolati nel diritto anteriore (PG 377 ss.; 460; 483); interventi legati a motivi di opportunità legislativa, derivanti dal «prudente arbitrio del legislatore» (PG 461 ss.; 483).<sup>49</sup>

Il manoscritto, dunque, mette gli studiosi nelle condizioni di apprezzare puntualmente, in relazione ai confronti ivi contenuti, quelle diagnosi e quelle motivazioni degli emblemi che Chiazzese ha coadunate e organizzate *per genera et species* nel volume pubblicato; e, per questa via, di considerare con maggiore contezza la collocazione di Chiazzese nella storiografia del Novecento in materia di critica testuale e di studio storico del *Corpus iuris*.

A quest'ultimo proposito è, ad esempio, istruttiva la presenza, nel manoscritto, della fissazione e dell'applicazione di quello che Chiazzese chiama il "criterio dei titoli analoghi", che viene in questione nel caso di interpolazioni coincidenti in brani conservati nelle Istituzioni e nel Digesto. Secondo Chiazzese, i redattori delle Istituzioni, prima di comporre un titolo, avrebbero letto i brani relativi dei manuali classici e i titoli del Digesto corrispondenti e avrebbero collazionato i brani originali con le versioni contenute nella raccolta dei *iura*: onde i testi, se erano stati interpolati dai compilatori del Digesto, sarebbero stati conformemente alterati al momento del loro inserimento nel manuale imperiale.<sup>50</sup> Questa posizione, evidentemente, postula una presa di distanza rispetto all'individuazione, quale fenomeno su larga scala, di interpolazioni pregiustiniane, come è del resto esplicitato dallo studioso.<sup>51</sup> Ci troviamo pertanto in presenza di un elemento, restituito dal manoscritto e del quale, invece, non v'è traccia esplicita nella *Parte generale*,<sup>52</sup> che integra e conferma la valutazione dell'opera di

---

<sup>49</sup> All'articolata tassonomia delle alterazioni che si è or ora riferita rinvia *sic et simpliciter*, ancora in tempi recenti, D. JOHNSTON, *Justinian's Digest: The Interpretation of Interpolation*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 9,2, 1989, 155 nt. 27. Per una valutazione critica cfr. F. WIEACKER, *Zur gegenwärtigen Lage der romanistischen Textkritik*, in *La critica del testo* (Atti Convegno della Società di Storia del diritto), II, Firenze 1971, 1115 s. e M. KASER, *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, Wien 1972, 39 s.

<sup>50</sup> Il criterio si trova enunciato e applicato, ad es., in occasione dei confronti I. 2.1.9 = D. 1.8.6.4; I. 2.4.2 = D. 7.1.3.1; I. 2.20.1 = D. 31.36; I. 3.19.19 = D. 45.1.38.17; I. 3.25.9 fin. = D. 17.2.72; I. 3.26.8 = D. 17.1.4; I. 4.3.8 = D. 9.2.8.1; I. 4.4.2 fin. = D. 47.10.2; I. 4.4.6 fin. = D. 47.10.15.48; I. 4.4.8 fin. = D. 47.10.5.2; I. 4.5.1 = D. 44.7.5.5 = D. 9.3.7; I. 4.9 pr. = D. 9.1.1 pr.; 4; 7; 10.

<sup>51</sup> Si veda, ad es., la chiusura del CFR. I. 2.1.9 = D. 1.8.6.4: «Oggi gli emblemi di questo genere si sogliono spiegare col rimaneggiamento pregiustiniano delle opere classiche: io non ho gran fiducia in generale in questa spiegazione e preferisco ritenere che il passo in esame delle Ist. per quanto più conforme all'originale, sia stato collazionato colla redazione dei Digesti, secondo un procedimento comune ai redattori delle Inst.». Del resto, in un quaderno di appunti funzionali alla costruzione dell'opera, sotto l'indicazione "Piano del lavoro" compare, insieme con altre, la seguente annotazione: «Un'appendice dedicare al metodo dei Compilatori delle Ist. (criterio dei titoli analoghi) e smaltire le supposte interpolazioni pregiustiniane».

<sup>52</sup> In PG. 59 nt. 1, infatti, si rinvia in modo alquanto ellittico ad un'apposita appendice nella preannunciata *Parte speciale*, senza scoprire le carte: «Si suole rettamente insegnare [...] che,

Chiazzese come segnata – al pari, in definitiva, della complessiva riflessione di Riccobono – da una tendenziale impostazione di fondo di tipo dualistico, gravitante, cioè, essenzialmente intorno ad una alternativa tra genuinità testuale e alterazione giustiniana; e come distante, perciò, da quella valorizzazione della stratigrafia pregiustiniana dei testi classici,<sup>53</sup> che si andava profilando proprio negli stessi anni in cui si compiva la *Parte generale* – penso alla prima puntata delle “*Glosse a Gaiò*” di Solazzi (1931)<sup>54</sup> e al saggio di Niedermeyer “*Vorjustinianische Glossen und Interpolationen und Textüberlieferung*” (1933)<sup>55</sup> – e il cui prodotto più maturo e complesso, le celebri “*Textstufen*” di Wieacker,<sup>56</sup> non a caso sarebbe stato accostato-contrapposto ai “*Confronti Testuali*” di Chiazzese.<sup>57</sup>

Nella medesima prospettiva di testimonianza storiografica, le pagine ritrovate consentono di seguire da vicino, attraverso i personali spunti interpretativi in esse contenuti con riguardo a singoli istituti e dottrine, alcuni concreti interventi di Chiazzese a sostegno delle tesi di Riccobono: dalla “legge” dello sviluppo spontaneo del diritto nella prassi processuale postclassica all’esclusione di un ruolo creativo delle scuole orientali, dal fenomeno della caduta delle forme solenni a quello della fusione tra gli ordinamenti, dalla considerazione (già) in età classica della volontà al rilievo dell’*aequitas*, classica prima, cristiana, poi.<sup>58</sup>

D’altra parte, il manoscritto restituisce anche un discreto numero di confronti che non trovano riscontro alcuno nella *Parte generale*, nemmeno come semplice indicazio-

---

nell’ipotesi normale, hanno origine giustiniana le alterazioni (letteralmente coincidenti) eseguite in quei passi che i redattori delle *Inst.* escerpirono direttamente dai *Digesti*, non dalle opere istituzionali classiche. Invece si suole ormai ritenere normale l’origine pregiustiniana rispetto a quelle interpolazioni (sempre letteralmente coincidenti) che si accertano nei frammenti escerpti da opere istituzionali, poichè queste furono direttamente utilizzate dai redattori del manuale giustiniano [...]. Nella parte speciale di questa indagine (*Proemio ai passi gemini tra Inst. Inst. e Dig.*) si cercherà, rettificando in parte l’opinione comune, di determinare con maggior precisione, su la scorta di criteri generali, l’origine pregiustiniana o giustiniana di codeste interp. coincidenti».

<sup>53</sup> Cfr., di recente, l’efficace sintesi di F.J. ANDRÉS SANTOS, *El interpolacionismo. Auge y decadencia de un método de investigación sobre el Digesto*, in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di D. Mantovani e A. Padoa Schioppa, Pavia 2014, 579 ss.

<sup>54</sup> Il contributo fu pubblicato negli *Scritti in onore di Salvatore Riccobono I*, Palermo 1936, 71 ss.; ma Solazzi lo indica, in calce, come concluso nel dicembre del 1931. Chiazzese, che ne ebbe conoscenza durante i lavori redazionali di raccolta per le onoranze al maestro, lo poté citare in *PG* 113 nt. 1.

<sup>55</sup> Presentato al Congresso Internazionale di Diritto Romano di Roma-Bologna del 1933, sarà pubblicato l’anno successivo nel volume dei relativi *Atti* (Pavia 1934, 351 ss.).

<sup>56</sup> F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960.

<sup>57</sup> J.A.C. THOMAS, *Rec. a WIEACKER, Textstufen cit.*, in *Classical Review*, 11.2, 1961, 140.

<sup>58</sup> Si vedano, ad es., i seguenti confronti: I. 1.4 pr. fin. = D. 1.5.5.2 e 3 (identità di sviluppo spontaneo in Occidente e Oriente); Coll. 12.7.7 = D. 9.2.27.9; I. 3.26 pr.-6 in. = D. 17.1.2; C.Th. 2.9.2 = C. 2.4.40 (ridimensionamento scuole orientali); V.F. 283 = C. 8.54.2; fragm. Argent. = D. 15.1.32 pr.; D. 10.2.41 = D. 36.14.24 (fusione ordinamenti nella prassi processuale postclassica); V.F. 249 = C.Th. 8.12.1 = C. 8.53.23 = C. 5.37.21; C.Th. 5.1.2 = C. 8.53.29 (caduta forme solenni; rilevanza della *voluntas*; significato del documento scritto); D. 4.1.7 = D. 50.17.183 (*aequitas* classica); C.Th. 4.18.1 = C. 7.51.2 (*aequitas* cristiana).

ne di fonti.<sup>59</sup> Il che è tanto più rimarchevole, in quanto in alcuni di essi sono presenti, oltre alle consuete dettagliate registrazioni delle varianti testuali, anche autonome ipotesi di Chiazzese su singole questioni e, addirittura, in due occasioni vengono evidenziati casi insoliti di interpolazione.<sup>60</sup>

E ancora: nel manoscritto sono conservate anche trattazioni di un certo respiro, nelle quali Chiazzese formula originali ricostruzioni su caratteri e storia di singoli istituti. Ciò accade in particolare: in tema di proprietà *ad tempus* (CFR. VF. 283 = C.8.54.2 // VF 286 = C.8.54.39); in tema di responsabilità *ex lege Aquilia* (CFR. Coll. XII.7.7 = D. 9.2.27.9); in tema di *in integrum restitutio* in favore del minore (CFR. P.S. 1.9.2 = D. 4.4.24 pr.); in tema di *commodum* del concepito (CFR. I. 1.4 pr. fin = D. 1.5.5.2 e 3); in tema di *imprudencia* del *iudex qui litem suam fecerit* (CFR. I. 4.5 pr. = D. 44.7.5.4 = D. 50.13.6); in tema di *manumissio* del console minore *apud se* (CFR. D. 1.10.1.2 = D. 40.2.20.4); in tema di *deductio ne egeat* (CFR. D. 42.1.13.1 = D. 50.17.173 pr.); in tema di *transactio, pactum, stipulatio aquiliana, acceptilatio* (CFR. C.Th. 2.9.2 = C. 2.4.40); in tema di prestazione di frutti (CFR. C.Th. 4.18.1 = C. 7.51.2); in tema di rapporto fra *donatio, traditio* e *voluntas* (CFR. V.F. 242 = C.Th. 8.12.1 = C. 8.53.23 = C. 5.37.21); in tema di divieto, per il decurione, di *accusare per alterum* (CFR. C.Th. 9.1.15 = C. 9.2.14); in tema di *accusatio* per il *crimen adulterii* (CFR. C.Th. 9.7.2 = C.Th. 11.36.4 = C. 9.9.22). Ma si incontrano, altresì, autonome notazioni in materia di *culpa lata*, di *successio* e di *translatio dominii*, di *petitiones bonorum*, di rapporti tra Istituzioni di Gaio e *Res cottidianae* (sia in generale sia con specifico riguardo alle fonti delle obbligazioni), di natura postclassica delle *Pauli Sententiae*, di attività dei compilatori teodosiani.<sup>61</sup> L'importanza del recupero di queste trattazioni e notazioni

<sup>59</sup> Si tratta di: Gai. 1.62 = I. 1.16.3; 2.259 = I. 2.23.8; Gai. 3.90 = I. 3.14.1; Gai. 3.203; 204 = I. 4.1.13; 14; Gai. 4.73; 74 = I. 4.7.4; 5; Gai. 4.142-143 = I. 4.15.1; 2; F.V. 64 = D. 7.4.3 pr.; F.V. 235 = D. 26.1.46.1; F.V. 326 = C. 3.6.2; Coll. VII.3.1 = D. 9.2.3; P.S. 1.7.10 = D. 4.2.2; Pap. Fragm. Berolin. 1.2 = D. 26.9.5 pr.; 8 = D. 26.7.39.5; 11 = D. 37.5.22; Pap. Fragm. Paris. 14 = D. 40.4.50.1; I. 1.1 pr.; 1; 3 = D. 1.1.10 pr.-2; 1; I. 2.1.37 = D. 22.1.28; I. 2.12.5 = D. 28.1.8 pr.; I. 2.3.3 = D. 8.4.1.1; I. 2.7.1 = D. 39.6.1; I. 2.11.1 = D. 29.1.24; I. 3.15 pr. = D. 44.7.1.7; I. 4.1 pr. = D. 44.7.4; I. 4.1.1 = D. 47.2.1.3; D. 1.3.14 = D. 50.17.141; D. 40.12.19 = D. 50.16.76; D. 44.2.14.1 = D. 50.17.159; C.Th. 1.1.1 = C. 1.23.4; C.Th. 1.12.4 = C. 12.55.1; C.Th. 1.16.6 = C. 1.40.3; C.Th. 1.20.1 = C. 1.45.1; C.Th.1.21.1 = C. 1.46.1; C.Th. 1.22.1 = C. 1.48.1; C.Th. 1.29.7 = C. 1.55.5; C.Th. 1.34.3 = C. 1.51.8; C.Th. 2.9.3 = C. 2.4.41; C.Th. 2.12.3 = C. 2.12.24; C.Th. 2.26.4 = C. 3.39.5; C.Th. 4.10.3 = C. 6.7.4; C.Th. 4.16.1 = C. 7.50.9; C.Th. 4.17.1 = C. 7.44.3; C.Th. 5.3.1 = C. 1.3.20; C.Th. 6.17. 1 = C. 12.14.1; C.Th. 6.23.1 = C. 12.16.1; C.Th. 6.30.22 = C. 12.23.11; C.Th. 7.18.11 = C. 12.45.2; C.Th. 7.20.5 = C. 12.46.2; C.Th. 8.1.4 = C. 12.49.1; C.Th. 8.5.47 = C. 12.50.12; C.Th. 8.5.50 = C. 12.50.13; C.Th. 8.5.51 = C. 12.50.14; C.Th. 8.5.64 = C. 12.50.19; C.Th. 8.7.16 = C. 12.53.1; C.Th. 8.11.4 = C. 12.63.1; C.Th. 8.14.1 = C. 8.49.1; C.Th. 9.1.15 = C. 9.2.14; C.Th. 9.14.3 = C. 9.8.5; C.Th. 9.35.1 = C. 9.8.4; C.Th. 9.39.2 = C. 9.46.8; C.Th. 9.40.22 = C. 9.47.3; C.Th. 10.10.29 = C. 9.40.3; C.Th. 10.17.2 = C. 10.3.6; C.Th. 10.20.11 = C. 11.8.8; C.Th. 10.22.3 = C. 11.10.2; C.Th. 11.1.5 = C. 10.16.5; C.Th. 11.1.21 = C. 10.16.8.

<sup>60</sup> Si tratta del CFR. F.V. 326 = C. 3.6.2 («esempio singolare d'interpolazione: i comp. attribuiscono al testo originale un contenuto diverso ma non pongono una norma nuova in confronto al diritto classico») e del CFR. C.Th. 1.34.3 = C. 1.51.8 («non è frequente il caso di un'intp. compiuta per adattare una costituzione di data posteriore a una di data anteriore»).

<sup>61</sup> V., rispettivamente, i CFR. Coll. 10.8.1 = C. 4.34.1; D. 43.19.3.2 = D. 50.17.156.2; C.Th. 10.10.29 = C. 9.40.3; I. 3.27.1 = D. 44.7.5 pr.; P.S. 1.7.10 = D. 4.2.2; C.Th. 9.5.1 = C. 9.8.3.

deriva dal fatto che esse nella *Parte generale* o mancano del tutto<sup>62</sup> oppure vi compaiono in veste di breve sintesi<sup>63</sup> o in veste di semplice cenno cui si accompagna, appunto, un rinvio alla pubblicanda *Parte speciale*.<sup>64</sup>

Né le sollecitazioni che possono provenire da queste autonome trattazioni sono le sole ragioni di rilevanza anche scientifica, oltre che storiografica, del testo. Ché, anzi, da questo punto di vista i dati maggiormente significativi hanno una portata più generale.

Intanto, com'è ovvio, la presenza stessa delle accuratissime rilevazioni delle varianti testuali rende lo scritto un utile strumento di consultazione, che offre la puntuale base documentale per ogni ricerca alla quale occorra di incrociare qualcuna delle pluralità di esemplari scandagliate da Chiazzese. Siffatte rilevazioni, invece, nella *Parte generale* non sono esplicitate nei loro dettagli e, per lo più, si trovano disarticolate e assunte quale semplice presupposto per la riconduzione dei testi a questa o a quella tipologia d'interpolazione.

Valga per tutti, come esempio significativo e a largo raggio, il contributo che i confronti compiuti da Chiazzese fra le versioni di una stessa *lex* conservate, di volta in volta, nei *Vaticana Fragmenta*, nella *Collatio*, nella *Consultatio*, nel Codice Teodosiano, nel Codice giustiniano, possono offrire in relazione allo studio del fenomeno della cd. massimazione delle costituzioni imperiali. Con riguardo a questa tematica, punto di partenza e lavoro di riferimento è, notoriamente, il saggio di Volterra "*Il problema del testo delle costituzioni imperiali?*",<sup>65</sup> giustamente celebrato per acume e fecondità di nuove prospettive. Ora, chiunque abbia frequentato codesto scritto sa bene che in esso l'illustre studioso, pur avendo certamente compiuto per proprio conto un setaccio completo, si è limitato a riferire un semplice campione, numericamente abbastanza contenuto, di casi nei quali una stessa costituzione è pervenuta attraverso le sudette raccolte;<sup>66</sup> e sa bene, altresì, che di norma Volterra, dopo aver riportato l'una accanto all'altra le diverse redazioni, ha genericamente affermato che il complessivo dettato di una, o di più d'una, tra esse ha subito una riduzione, lasciando così al lettore di rintracciare i singoli elementi mancanti e le rimodulazioni formali, a volte non lievi, compiute da chi è intervenuto sul testo. Ebbene, nelle pagine ritrovate di Chiazzese, non solo vi è una rassegna critica completa, e non meramente esemplificativa,

---

<sup>62</sup> È il caso delle trattazioni sul divieto, per il decurione, di *accusare per alterum*, sull'*accusatio* nel *crimen adulteriū*, su *pactum*, *transatio* e *acceptilatio*, sull'*imprudencia* del *iudex qui litem suam fecerit*, sulla *translatio dominiū*, sulle *petitiones bonorum*, sulle *Pauli Sententiae*.

<sup>63</sup> È il caso delle trattazioni su: proprietà *ad tempus* (PG 353 s.); *commodum* del concepito (PG 364 nt. 2); *manumissio* del console minore (PG 401 s.); *deductio ne egeat* (PG 406); prestazione dei frutti (PG 335); nozione di *successio* (PG 425 s.).

<sup>64</sup> È il caso delle trattazioni su: responsabilità *ex lege Aquilia* (PG 336 ntt. 1-2); *in integrum restitutio* in favore del minore (PG 340 e nt. 2); rapporto tra Istituzioni di Gaio e *Res cottidianae* (PG 63 nt. 3 e 64 nt. 1); *culpa lata* (PG 420 e nt. 2); donazione, *traditio* e *voluntas* (PG 389 nt. 5 in fine).

<sup>65</sup> Apparso per la prima volta negli *Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, Firenze 1972, II, 821-1097, il contributo è stato riedito in E. VOLTERRA, *Scritti giuridici*, VI (Le fonti), Napoli 1994, 3-279.

<sup>66</sup> Cfr. VOLTERRA, *Atti cit.*, 1013-1041 = *Scritti cit.*, 195-223.

dei riscontri di redazioni doppie o plurime di una costituzione offerti dalle menzionate raccolte,<sup>67</sup> ma altresì, come nell'intero manoscritto, sono appositamente registrate tutte le varianti testuali e dunque tutte le omissioni, seppur minime, nonché le inserzioni e le sostituzioni rese necessarie dall'opera di amputazione: il che già mette nelle condizioni di verificare agevolmente il fenomeno di riduzione dei dettati imperiali nella sua precisa consistenza.<sup>68</sup> Non solo; ma, conformemente all'impianto e alle finalità della complessiva indagine di Chiazzese, la segnalazione degli elementi testuali omessi viene compiuta con apposita attenzione per gli specifici contenuti dei testi normativi e quindi per i singoli istituti coinvolti: ciò, evidentemente, si presta a fornire un diretto contributo ad una riflessione su eventuali rapporti fra la complessiva vicenda della "massimazione" e gli sviluppi interni del diritto.

D'altra parte, il manoscritto, è istruttivo già per l'esame in sé, ravvicinato e meticoloso, delle concrete tecniche compositive utilizzate dai compilatori.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> S'intende, nei limiti delle pagine conservate, le quali, come accennato, si fermano al CFR. C.Th. 11.10.1 = C. 10.24.1. Per la precisione, vengono riportati gli esiti di: 13 confronti tra *Vaticana fragmenta* e Codice Teodosiano e/o giustiniano; 7 confronti tra *Collatio* e Codice giustiniano; 8 confronti tra *Consultatio* e Codice giustiniano; 582 confronti tra Codice Teodosiano e giustiniano.

<sup>68</sup> Tanto più, poi, in ragione della completezza nella stessa raccolta e disamina di fonti coinvolte, che si constata nelle annotazioni di Chiazzese: è il caso dei richiami anche a C.Th. 3.30.2 (a proposito del CFR. V.F. 249 = C.Th. 8.12.1 pr. = C. 8.53.25; 5.37.21) e a C. 3.29.4 (a proposito del CFR. V.F. 280 = C. 3.29.7), sfuggite invece a Volterra (rispettivamente, in *Atti cit.*, 1030 ss. = *Scritti cit.*, 212 ss. e in *Atti cit.*, 1034 = *Scritti cit.*, 216).

<sup>69</sup> Tra le varie tecniche d'intervento compilatorio quelle che, forse, escono maggiormente valorizzate dalla complessiva disamina di Chiazzese sono le omissioni e gli accorciamenti (e gli adattamenti che ne conseguono). Il che, significativamente, conferma un'intuizione manifestata dal Riccobono già agli esordi del proprio percorso scientifico (*Studi critici sulle fonti del diritto romano. Βιβλία ἐξ Julianus ad Minicium*, in *BIDR* 8, 1895, 281 s. = *Scritti di diritto romano. I. Studi sulle fonti*, Palermo 1957, 165) circa l'importanza delle *deminutiones* compiute dai compilatori, a confutazione della svalutazione delle stesse enunciata da H. APPLETON, *Des interpolations dans les pandectes et des méthodes propres à les découvrir*, Paris 1895, 1 ss. (il quale aveva considerato troppo ampia, appunto perché comprensiva anche delle *deminutiones*, la definizione di interpolazione coniata da O. GRADENWITZ, *Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, Berlin 1887, 1). È il caso di trascrivere le osservazioni al riguardo formulate da Riccobono, anche perché rivelano una piena consapevolezza della rilevanza del fenomeno, al quale, invece, lo stesso Gradenwitz aveva dedicato (*Interpolationen cit.*, 4) nulla più che un lapidario cenno: «Il sistema che avean tenuto nell'adattare i testi dei classici all'opera loro legislativa, è nella C. [scil. c. *Tanta* § 10] nettamente delineato. Lasciamo da parte le *adiectioes*, e tutte le altre varianti apportate ai testi, perché di esse si è occupata la critica, specialmente in questi ultimi anni, con nuovi metodi di ricerche e con felici risultati; ma i compilatori parlano anche, con pari interesse, delle *deminutiones* che dovettero subire gli scritti dei romani giuristi per essere utilizzati; tali *deminutiones* anzi, sappiamo che erano spesso fatte nel corpo di uno stesso contesto, in proporzione assai maggiore che le stesse *adiectioes*. Infatti, di quest'ultime, potei constatarne, nella nostra opera, un numero sparuto, soltanto tre [...]. Or è certo che con il taglio di una o più proposizioni in un contesto, si veniva spesso a svisare l'ordine delle idee, il concetto di un giurista classico, non meno che per via delle *adiectioes*: i commissari eliminavano in tal modo quanto loro sembrava *supervacuum minus idoneum*, ma quel periodo conteneva possibilmente, in quel dato punto di diritto, la dottrina

E ancora, esso contiene indicazioni di notevole interesse sul piano generale del metodo. Penso, ad esempio, all'invito a non svincolare la storia di uno scritto giurisprudenziale dalla storia interna di istituti e dottrine;<sup>70</sup> o alla segnalazione del fatto che l'opera compilatoria di sfrondamento dei resoconti di controversie classiche poté portare, addirittura, all'attribuzione di un'opinione ad un giurista che, invece, la contrastava;<sup>71</sup> o ancora, a precisazioni che, nate per combattere le allora ricorrenti distorsioni di una inadeguata critica filologica,<sup>72</sup> mantengono inalterato il loro rilievo ermeneutico ai fini dell'esegesi dei testi.<sup>73</sup>

Due profili, da ultimo, basta appena menzionare. Essi attengono alla tempra dello studioso e assumono, al contempo, un valore di testimonianza storiografica e di lascito scientifico: l'acribia, espressa già dalla minuziosità dei rilievi sinottici; e la passione, la quale, sottesa all'intero lavoro di scavo, qua e là, nell'individuazione del concreto operare dei compilatori, trapela entusiasticamente.<sup>74</sup>

GIUSEPPE FALCONE

---

dominante nel d. classico; e non si può dire, quindi, che non vi ha interesse scientifico a intraprendere la ricerca di tali *deminutiones*, o che esse siano senza importanza./ Con queste soppressioni i compilatori raggiungevano spesso, più direttamente, il loro scopo, cioè di accogliere *in multis ... contrariis quod rectius habere apparebat*.

<sup>70</sup> Si vedano le osservazioni in materia di rapporti tra Istituzioni di Gaio e *Res cottidianae* in occasione del cfr. I. 3.27.1 = D. 44.7.5 pr.

<sup>71</sup> In occasione dei CFR. V.F. 71 = D. 7.1.12 pr.; V.F. 71b. = D. 7.1.21; I. 1.4 pr. fin = D. 1.5.5.2 e 3.

<sup>72</sup> Significativamente, WIEACKER, *Textstufen* cit., 14 nt. 19, pur nella diversità di orizzonti della propria ricerca (*supra*, su nt. 57), cita proprio i *Confronti Testuali* di Chiazzese quale esempio di efficace reazione agli eccessi della critica filologica.

<sup>73</sup> Alludo, ad esempio, alla segnalazione, a fronte di un fallace automatismo 'latino classico = testo genuino' / 'latino tardo = testo interpolato', di casi nei quali i compilatori hanno interpolato in 'perfetto latino classico' (ad es. CFR. C.Th. 5.1.9 = C. 6.18.1; 6.24.11; 8.53.29): un avvertimento metodologico in questa direzione è apparso necessario ancora sul finire del secolo (H.L.W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, Leiden 1981, 261; J.H.A. LOKIN, *The End of an Epoch. Epilegomena to a century of interpolation criticism*, in *Collatio Iuris Romani. Etudes dédiés à Hans Ankum I*, Amsterdam 1995, 268 s. = *Analecta Groningana ad jus graeco-romanum pertinentia*, Groningen 2010, 25 s.); o all'avvertenza che segmenti testuali, che potrebbero a tutta prima apparire come aggiunte dettate da una (pretesa) completomania dei compilatori, erano, tutto all'opposto, frutto di 'accorciamenti' compiuti dai compilatori su testi originari ben più articolati (CFR. D. 43.19.3.2 = D. 50.17.156.2; C.Th. IV.22.1 = C. 8.5.1).

<sup>74</sup> Cfr., ad es., in deroga a una consueta asciuttezza di scrittura, commenti del tipo "meraviglioso esempio di fusione tra *ius civile* e *ius honorarium*, operata dai Compilatori", "magnifico esempio di concentrazione", "magnifico esempio di tecnica triboniana", e simili.

## AVVERTENZA

Nella presente trascrizione del manoscritto di Lauro Chiazzese ho mantenuto la scelta di fondo compiuta dall'Autore con riguardo al carattere delle parole latine: e cioè, la scelta di indicare in corsivo – in tal modo, evidenziandole – esclusivamente le deviazioni compiute dai compilatori giustiniani (modifiche, aggiunte, omissioni) rispetto al dettato pregiustiniano oggetto del confronto.

Parimenti, ho lasciato inalterate: le modalità dei rinvii bibliografici, spesso lapidari e a volte non uniformi pur nei riferimenti ad una stessa opera, e delle citazioni delle fonti, anch'esse non sempre omogenee; l'alternativo ricorso a numerazione romana e numerazione araba; le abbreviazioni (ove non troppo ermetiche).

Per esigenze di compattezza e unitarietà di visione ho, invece, ritenuto preferibile collocare le note tutte insieme in coda a ciascun confronto e di volta in volta con unica numerazione progressiva: in ciò scostandomi dal criterio seguito da Chiazzese, il quale ha apportato le note (ora in calce ora ai margini laterali del testo) con numerazione a sé stante in ogni foglio.

Ho indicato con il segno << >> le integrazioni apportate al manoscritto (completamento di citazioni bibliografiche; correzioni di sviste o di meri errori materiali), per distinguerle dal segno < > che Chiazzese stesso ha utilizzato, secondo l'uso tradizionale, là dove ha proposto restituzioni testuali delle fonti. Con riguardo alla trascrizione dei *marginalia*, ho utilizzato il segno \* per i casi nei quali, nel manoscritto, è univocamente riconoscibile a quale specifica parola o affermazione l'annotazione si riferisce.

Alla realizzazione dell'Indice delle fonti ha collaborato Salvatore Sciortino.

